



Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri.
Newsletter ad uso esclusivamente interno e gratuito, riservata agli iscritti UIL.
Consultate www.uil.it/immigrazione.

Newsletter periodica d'informazione Anno XXI n. 03 - Aprile 2023

Ritorno alla programmazione triennale

Riforma dei flussi migratori: le proposte del governo e le valutazioni della UIL

La UIL considera positivamente la scelta del Governo di tornare alla programmazione triennale in materia di flussi d'ingresso per lavoro, anche per interpretare genuinamente - con il supporto delle parti sociali - i reali fabbisogni professionali del nostro Paese. Facciamo notare però, che quello del decreto flussi, è attualmente un sistema molto complesso e farraginoso, che nel tempo ha manifestato tutti i suoi limiti e che non risponde ai bisogni di qualità e semplicità richiesti dal nostro mondo produttivo. Riteniamo pertanto che sia urgente una riforma del meccanismo di gestione dei canali d'ingresso legale, a favore di canali d'ingresso celeri, calibrati sulla base dell'esigenza genuina del mercato del lavoro e del contrasto alla migrazione irregolare ed al trafficking.

...e inoltre

Riforma dei flussi d'ingresso: da pagina 2 a 7; Piano di programmazione triennale: pag. 7;
Sbarchi: a pag. 8; Decreto flussi 2022: pag.8- 10; Ces su direttiva talent pool: pag. 10;
Discriminazioni: pag. 11.



A cura del Servizio Lavoro, Coesione
e Territorio della UIL
Dipartimento Politiche Migratorie
Tel. 064753292 - 064744753 - Fax: 064744751
EMail polterritoriali2@uil.it

Prima pagina

Riforma dei flussi d'ingresso e contrasto all'immigrazione irregolare, tutte le novità del nuovo decreto-legge

Alla I Commissione del Senato l'iter di conversione in legge del Decreto.

Le valutazioni della UIL



Dovranno essere convertite in legge entro il prossimo 10 maggio le nuove norme in materia di flussi di ingresso e di contrasto all'immigrazione irregolare volute dal Governo dopo la tragedia di Cutro. Ecco in sintesi tutte le principali novità introdotte dal [Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023](#) per il quale è già iniziato al Senato l'iter di conversione in legge ([AS 591](#)).

Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

In base all'attuale normativa (art. 3 D.lgs. n. 286/98) la programmazione dei flussi di ingresso dovrebbe essere realizzata principalmente attraverso due strumenti: il decreto annuale sui flussi e un documento programmatico triennale contenente le linee di indirizzo generale per la definizione dei flussi di ingresso. A causa del lungo e complesso processo consultivo previsto per la sua adozione l'ultimo documento programmatico adottato è stato quello relativo al triennio 2004-2006 (D.P.R. 13 maggio 2005). Il decreto flussi è così diventato da strumento attuativo del documento programmatico ad unico provvedimento attraverso il quale il Governo stabilisce ogni anno le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro.

La modifica introdotta dal nuovo decreto (art. 1) prevede, in deroga alle disposizioni vigenti, che per il triennio 2023-2025 venga adottato un decreto triennale sui flussi di ingresso per motivi di lavoro, deliberato dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri dopo un'ampia consultazione. Nel decreto triennale verranno indicati sia criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso sia le quote massime di ingresso per ciascun anno. Nel decreto potranno anche essere riservate quote ai lavoratori di Stati che si impegnano a promuovere campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. A fronte di specifiche sopravvenute esigenze, potranno in ogni caso essere adottati nel corso del triennio anche ulteriori decreti flussi annuali. La nuova norma prevede, infine, che le domande che non verranno accolte per mancanza di quote potranno essere esaminate, presumibilmente in via prioritaria e previo rinnovo della domanda, nell'ambito delle quote che si renderanno successivamente disponibili.

Misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

Le misure introdotte (art. 2) stabilizzano le semplificazioni che erano state previste, in deroga alle disposizioni vigenti, dal [DL n. 73/2022](#) e che già attualmente vengono adottate in via sperimentale per esaminare le domande di nulla osta al lavoro presentate nell'ambito del decreto flussi 2022. In particolare, allo scopo di rendere effettivo il termine previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro, anche stagionale, si prevede che, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia in ogni caso il nulla osta al lavoro, anche se non sono stati acquisiti, in fase istruttoria, dalla questura competente, le informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro. Si tratta di un termine più lungo di quello che attualmente si sta sperimentando (ovvero 30 giorni), decorso il quale comunque il nulla osta verrà rilasciato automaticamente e inviato alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine per il rilascio del visto di ingresso. Non essendo stata introdotta la stabilizzazione della norma che prevedeva il rilascio del visto entro 20 giorni dalla domanda ([art. 42, comma 3 del DL 73/2022](#)), torna per il rilascio di quest'ultimo il termine generale di 90 giorni ([art.5, comma 8, d.p.R. 394/99, Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione](#)). Sono state, inoltre, stabilizzate attraverso un nuovo articolo introdotto nell'ambito del D.lgs n. 286/98 (art. 24 bis), le semplificazioni sulle verifiche relative all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e la congruità del numero delle richieste presentate. Anche in tal caso si tratta di una procedura già applicata in

via [sperimentale](#) nell'ambito dell'ultimo decreto flussi e già [confermata](#) anche per il 2022 e 2023, in base alla quale, fatti salvi i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, la verifica dell'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente, ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali. In caso di esito positivo di tali verifiche, la norma prevede che venga rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà presentare in allegato alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Misure per rafforzare i corsi di formazione all'estero



Le nuove norme (art. 3, comma 1) mirano a rafforzare e rilanciare il canale di ingresso riservato ai [lavoratori formati all'estero](#), prevedono che, così come già altre categorie di lavoratori stranieri, anche i lavoratori che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, possano fare ingresso al di fuori delle quote previste dal decreto flussi. Le nuove norme prevedono inoltre che, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà adottare delle linee guida con le quali verranno fissate nuove modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Lo stesso Ministero inoltre, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, potrà promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi.

Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro al di fuori delle quote

Tra le novità introdotte dalle nuove norme (art. 3, comma 2), vi è la previsione in base alla quale il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote. Si tratta di una norma che mira a impedire la creazione di nuova irregolarità e favorisce l'integrazione stabile e la partecipazione attiva dello straniero al mercato

del lavoro. In coerenza con le disposizioni del DL 130/2020, con cui era stata estesa la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di diverse tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per protezione speciale, per acquisto della cittadinanza, per assistenza minori, per motivi religiosi e per cure mediche, grazie alle nuove norme anche i permessi di soggiorno per motivi di studio diventano pienamente convertibili in lavoro, senza che sia necessario, come era fino ad oggi, attendere l'adozione del decreto flussi. La possibilità di convertire al di fuori delle quote, prima prevista solo per coloro che conseguivano in Italia il diploma di laurea, un master o un dottorato, viene quindi ora in genere estesa a tutti i titolari di [un permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione](#).

Durata del permesso di soggiorno rinnovato

Le nuove norme (art. 4) modificano la durata, in fase di rinnovo, del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare. In particolare, mentre resta in fase di primo rilascio la norma che prevede che tali permessi abbiano una durata massima biennale, viene tuttavia ora previsto, che quando si chiede il rinnovo di tali permessi, questo possa essere disposto per una durata massima di tre anni, anziché due come oggi. In questo modo, al termine del primo rinnovo, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, lo straniero potrà direttamente richiedere un [permesso di soggiorno per lungo soggiornanti](#).

Modifiche al permesso di soggiorno per protezione speciale

Il nuovo decreto modifica in senso più restrittivo i presupposti per ottenere la [protezione speciale](#), un istituto previsto per proteggere la persona dall'espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Il DL 173/2020 escludeva espressamente la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, l'amministrazione, in base a tali disposizioni, doveva tenere conto dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo

soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Le nuove norme (art.7) hanno abrogato le novità introdotte dal DL 173/2020, togliendo quindi rilievo al fatto che l'espulsione possa essere gravemente lesiva di un radicamento della persona. Le nuove norme prevedono, inoltre, che il permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale), possa essere alla scadenza rinnovato per una sola volta e per non più di un anno. Resta la possibilità, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, di convertire tale permesso in un permesso per motivi di lavoro. Viene prevista una disciplina transitoria, in base alla quale alle domande di riconoscimento della protezione speciale, presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (11 marzo 2023), nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale, continuano ad applicarsi le norme abrogate.

Norme per favorire l'ingresso di lavoratori nel settore



agricolo e contrastare le agromafie

Le nuove norme (art. 5) prevedono che i datori di lavoro del settore

agricolo, che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli nell'ambito del decreto flussi, ma non sono riusciti, per mancanza di quote, ad assumere il lavoratore, potranno essere preferiti rispetto ai nuovi richiedenti nell'ambito delle quote fissate nel successivo decreto flussi. Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, le nuove norme prevedono per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Centri per migranti

Il Governo ha anche introdotto (art. 6) norme volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute a inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi

indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si prevede, in particolare, che in tali casi il prefetto possa nominare uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa (limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto) e, al contempo, avviare le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la gestione del centro, senza previa pubblicazione del bando.

I centri per migranti cui fa riferimento la disposizione sono:

- i centri governativi di prima accoglienza e le strutture temporanee di accoglienza - CAS (nei quali vengono accolti i richiedenti protezione internazionale);
- i punti di crisi (cd. *Hotspot*), dove affluiscono, per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, gli stranieri giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare (o rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera);
- i centri di permanenza per i rimpatri ove sono trattenuti gli stranieri in attesa di esecuzione di provvedimento di espulsione.

Con riferimento ai centri per i rimpatri (CPR), le nuove norme (art. 10) prevedono inoltre, la possibilità in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri, di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Norme per prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare

L'articolo 8 del nuovo decreto contiene disposizioni penali volte, da un lato, a **inasprire le pene** per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina (innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva) e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Per tale nuovo reato vengono previste gravi pene:

- da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
- da 15 a 24 anni per morte di una persona;
- da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere - in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione - una delle condotte descritte dal comma 1 del nuovo articolo, ossia: promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a

procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per integrare la fattispecie occorre inoltre che il trasporto o l'ingresso siano attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante. L'elemento aggiuntivo che caratterizza la nuova fattispecie di reato rispetto alle ipotesi di reato già previste nel nostro ordinamento (art. 12, comma 1, TUI), è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina. In merito al nuovo reato, viene anche previsto che ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato **italiano** ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano. Infine, vengono introdotte alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare (**art. 9**) si prevede che il termine di sessanta giorni (in luogo del termine ordinario di trenta giorni) per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, si applichi solo se il ricorrente si trovi all'estero e non, come finora previsto, se abbia la residenza all'estero. Viene, inoltre, eliminata la necessità della convalida del Giudice di Pace per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione, qualora l'espulsione sia stata disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza ovvero a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Viene, infine, soppresso il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno. In base all'attuale normativa, nel caso in cui le autorità rifiutino la domanda di permesso di soggiorno, il questore, in occasione della notificazione del rifiuto, concede allo straniero un termine non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato. A seguito della modifica introdotta, tale possibilità non viene più concessa, fermo restando che il procedimento di rimpatrio che potrà prevedere, comunque, ai sensi dell'articolo 13 del TUI, la partenza volontaria o coattiva.

Valutazioni dell'Unione Italiana del Lavoro

Premessa

Il Decreto Legge del 10 marzo si articola essenzialmente di due parti: una di carattere prevalentemente procedurale sulla gestione dei cosiddetti flussi d'ingresso legali e sulla permanenza dei lavoratori stranieri in Italia; l'altra sulle azioni di contrasto all'immigrazione irregolare con interventi sul versante penale, con l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, con l'innalzamento delle pene verso chi compie a vari livelli, azioni volte all'ingresso nel territorio nazionale di persone straniere in assenza di specifico titolo di soggiorno. Senza entrare nella descrizione dettagliata dell'articolato, ben noto a tutti, evidenziamo le novità in esso presenti:

- l'introduzione di una nuova tipologia di reato, ovvero rivolto a chi provoca "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" con un inasprimento delle pene detentive;
- l'eliminazione della necessità di convalida da parte del Giudice di Pace ai fini dell'espulsione a seguito di condanna;
- la ridefinizione della programmazione dei flussi d'ingresso su base triennale (2023-2025), e non più per un anno, con precedenza per quei lavoratori di Stati che mettono in atto campagne mediatiche interne contro i rischi che derivano dai traffici migratori irregolari;
- la volontà di accelerare la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale;
- sono previsti ingressi fuori quota per chi si forma all'estero con programmi riconosciuti dall'Italia e promossi dal Ministero del lavoro;
- il prolungamento del rinnovo del permesso di soggiorno a 3 anni, invece che di 2 anni, per quanto riguarda il lavoro a tempo indeterminato, il lavoro autonomo e il ricongiungimento familiare;
- i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli, anche se non sono risultati assegnatari, avranno la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.
- per proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori, è agente di polizia giudiziaria.
- infine, sono state introdotte alcune novità restrittive, in vigore dall'entrata in vigore del decreto-legge, in materia di protezione speciale.

Commento

Non scorgiamo, come UIL, nel decreto quegli elementi di novità, urgenza e discontinuità sulle politiche migratorie che ci saremmo aspettati, sia finalizzati al rafforzamento dei flussi d'ingresso legali, sia per intervenire a modificare il quadro di norme e regolamenti oggi esistenti sulle modalità di gestione delle operazioni di soccorso in mare al fine di evitare tragedie, come quella di Cutro. Le norme volte a gestire le politiche migratorie, pur consapevoli del tragico contesto in cui esse stesse sono state generate, necessitano a nostro avviso di una visione ben più ampia, a lungo termine ed una maggiore efficacia. Questo si rende necessario affinché non si ceda a tentazioni propagandistiche e strumentalizzazioni che il nostro Paese su questi temi così delicati non può permettersi. Registriamo a tratti un'impostazione securitaria in riferimento agli arrivi degli immigrati irregolari, sia che possano essere umanitari che economici, con la facilitazione delle procedure di espulsione, il rafforzamento dei Centri per i Rimpatri (Cpr), mitigata da una timida apertura verso le migrazioni legali per lavoro confinato, però, al solo "decreto flussi", senza certezza di un ampliamento reale delle quote e/o di modifica del sistema. Questo strumento, come lo abbiamo conosciuto sinora, non riesce a dare risposte efficaci al matching tra domanda ed offerta di lavoro, soprattutto a causa della sua complessità burocratica e sulla pretesa che l'incontro tra datore di lavoro e cittadino straniero avvenga a distanza. Siamo convinti che le migrazioni necessitino di una serie di politiche che prevedano una governance europea con un ruolo attivo del nostro Paese (riforma del Trattato di Dublino relativamente agli ingressi per asilo o protezione), nonché canali legali d'ingresso per ricerca di lavoro. E' comunque necessario che siano previste quote sufficienti attraverso un decreto flussi semplificato e siano rafforzati i corridoi umanitari per chi scappa dalle guerre e per chi è detenuto nei lager libici. Non dobbiamo dimenticare quei Paesi in cui sono negati i più elementari diritti individuali: è sotto gli occhi di tutti, come esempio, la tragedia che si sta verificando in Iran. Limitare la protezione speciale ci appare incredibile dopo quanto è accaduto a Cutro. Molti di coloro che erano su quella imbarcazione avevano potenzialmente il diritto a poter chiedere asilo o protezione. Allo stesso modo, non pensiamo sia sufficientemente efficace lo strumento dell'aumento delle pene contro gli scafisti: vanno colpiti i veri organizzatori del trafficking che allo stato attuale restano fuori portata dell'azione giudiziaria e che sono i responsabili massimi e andrebbero perseguiti con durezza rivedendo, come abbiamo già chiesto, il Memorandum Italia-Libia. Abbiamo il timore che tale norma, al di fuori della punibilità degli

scafisti, non possa essere facilmente attuabile ai grandi trafficanti di esseri umani appartenenti alle organizzazioni criminali. Tutti fattori che dovranno essere tenuti in considerazione dal legislatore per garantire l'efficacia dell'azione repressiva prevista in questa norma e misurarne l'efficacia in ambito internazionale.

Alcuni aspetti su cui riflettere

Riteniamo positivo come UIL che, a legislazione vigente, si sia tornati ad una programmazione dei flussi su base triennale con la quale si possano interpretare, col supporto delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, i reali fabbisogni del mercato del lavoro. Facciamo notare però, che quello dei decreti flussi è un sistema di ingressi per lavoro molto complesso e che nel tempo ha manifestato tutti i suoi limiti, favorendo anche il mercato dei permessi di soggiorno. Pertanto, senza una sostanziale riforma, difficilmente potrà essere fruibile per i lavoratori stranieri e le stesse imprese. Opportuno, anche se di dubbia efficacia, appare la scelta di favorire i Paesi che conducono campagne mediatiche in patria per segnalare i forti rischi riferiti alla scelta del viaggio di scegliere la strada del viaggio organizzato dai trafficanti. Ma non possiamo chiudere gli occhi davanti a chi difficilmente potrà evitare la partenza perché costretto a fuggire da guerre, dalla fame, da paesi che subiscono drastici cambiamenti climatici. Ritenendo fondamentale la formazione nei processi di inserimento e di integrazione, riteniamo un bene che nell'articolo 3 si inserisca il diritto d'ingresso fuori quota agli stranieri che frequentano programmi di formazione all'estero su moduli concordati col Ministero del Lavoro Italiano, a patto che i moduli non siano onerosi per le persone che vogliono partecipare. Andrebbe garantito un rilascio tempestivo dei nulla osta al lavoro che velocizzi le pratiche presso questure e prefetture. Ma tutto questo richiede conseguenti risposte, ponendo rimedio, dal punto di vista strutturale, alla cronica mancanza di personale nelle Questure e nelle Prefetture. È per questo un limite l'indicazione della invarianza di spesa su cui è fondato il decreto. La UIL è convinta che alla questione immigrazione debbano provvedere efficacemente tutti i livelli della pubblica amministrazione rafforzati e presidiati. Ciò, se vogliamo creare un sistema adeguato alle sfide che il futuro ci lascia intravedere. A tal proposito riteniamo grave la mancata proroga di circa 1150 lavoratori somministrati impegnati nelle prefetture e questure come supporto alle attività legate appunto all'immigrazione. Chiediamo pertanto di procedere velocemente alla riattivazione di questi contratti, per arrivare anche alla definizione di percorsi concorsuali che valorizzino l'esperienza e le competenze maturate da queste lavoratrici e lavoratori, in quanto, lo assistiamo in questi giorni, il loro

apporto è fondamentale per il funzionamento ordinario degli uffici dell'immigrazione; Infine, crediamo sia positiva la scelta del Governo di allungare la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per i ricongiungimenti familiari.

Le criticità

Sempre con spirito propositivo, la UIL crede sia un errore la scelta fatta sulla protezione speciale, se non si interviene con correttivi in sede di conversione. Il notevole restringimento sulla protezione speciale, a nostro avviso, è una scelta sbagliata in quanto la cancellazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art 19 del Testo Unico, elimina la possibilità - nella scelta se concedere o meno il permesso di soggiorno - di considerare positivamente il grado di integrazione e dei vincoli familiari della persona in esame. A nostro avviso l'ulteriore taglio è fortemente dannoso, anche alla luce dell'eliminazione (dallo stesso art. 19 del Testo Unico Immigrazione) della protezione umanitaria attuata con i decreti sicurezza del 2018. Moltissime delle persone che arrivano, provengono da zone di guerra e persecuzioni. Rendere impossibile a quest'ultimi la possibilità di poter permanere nel nostro Paese, ci sembra iniquo oltre che in contrasto con le norme internazionali sui diritti umani.

Conclusioni

La UIL è convinta che un tema come quello migratorio, vista anche la storia delle migrazioni stesse (quella che riguardò il nostro Paese durò più di 100 anni, dal 1873 al 1985, con 27 milioni di nostri connazionali che partirono per le rotte più disparate del mondo), ci indica processi lunghi e complessi. Ci sembrerebbe naturale che una gestione "bipartisan" tra Governo, opposizioni, mondo dell'associazionismo e parti sociali, seppur nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, ci possa aiutare a condividere quelle scelte che dovranno caratterizzare il cammino dell'Italia su un progetto di lungo periodo. Crediamo ci debba anche essere un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le parti in campo, una sorta di "bicamerale dell'immigrazione" e che riguardi anche altri temi che hanno bisogno di largo respiro e di tempi che vanno ben oltre lo spazio stretto di una legislatura, come i temi dell'energia e dell'inverno demografico. Come UIL ci siamo resi sempre disponibili a dare con le nostre idee e le nostre proposte, un positivo contributo per il bene e il futuro del nostro Paese.

In allegato:

- testo del decreto-legge n. 20/2023;
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-10&numeroGazzetta=59&elenco30giorni=true

- Circolare prot. 0002044 del 13/03/2023

<https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d9d88a2c-76c9-3c6d-bd15-113e166f6580>

Flussi migratori, si lavora al piano triennale dei fabbisogni

Report del confronto tra MLPS e Parti Sociali, per una stima dei lavoratori necessari nei vari settori. La procedura introdotta dal DL 20/2023

(www.integrazionemigranti.gov.it)

Roma, 29/03/2023 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato ieri mattina un confronto con le Parti Sociali per un'analisi del mercato del lavoro propedeutica alla definizione delle quote massime di ingressi di lavoratori stranieri in Italia per il triennio 2023-2025, secondo la nuova procedura introdotta dal D.L. 20/2023 ("decreto Cutro"). Alla riunione, coordinata dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, hanno partecipato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che si sono impegnate a condividere entro il 5 aprile una previsione puntuale dei fabbisogni occupazionali, stagionali e non stagionali, nei settori di riferimento. Alla luce del click day del 27 marzo per il decreto flussi 2022 - [240mila domande presentate tra le 9 e le 19](#) a fronte di un limite massimo di 82.705 tra ingressi dall'estero e conversioni di permessi di soggiorno autorizzati (fonte Ministero dell'Interno) - le parti sociali hanno rappresentato l'urgenza dell'emanazione di un nuovo decreto flussi, nelle more della predisposizione del decreto triennale, che possa assorbire l'eccedenza di domande già presentate, riducendo al massimo gli ulteriori adempimenti a carico dei datori di lavoro. Le organizzazioni intervenute alla riunione hanno espresso la necessità di un sensibile allargamento delle quote, dei settori di impiego dei lavoratori e dei Paesi di origine previsti dai decreti flussi. Chiesta anche una ulteriore semplificazione delle procedure per renderle più flessibili e corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro (non sempre programmabili con largo anticipo), comprimendo il tempo che intercorre tra la domanda e l'arrivo del lavoratore in Italia e introducendo un meccanismo per assumere lavoratori stranieri già presenti in Italia, ma privi di permesso di soggiorno. Apprezzamento e interesse è stato espresso per la norma del DL n. 20/2023 che non subordina più alle quote del decreto flussi gli ingressi di lavoratori che hanno frequentato corsi di

istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito o dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Sbarchi quadruplicati nei primi tre mesi di quest'anno

Dal cruscotto statistico del Ministero dell'Interno in quadro di una crescita della pressione migratoria, incurante dei decreti e di nuove leggi



(redazionale) Roma, 30 marzo 2023 - Sono 27.219 gli stranieri arrivati via mare nel primo trimestre del 2023: un dato fornito dal <cruscotto statistico sbarchi> che il Viminale pubblica giornalmente e che, ovviamente, non può tener conto esaustivo delle centinaia di barchini che arrivano spesso inosservati sulle nostre coste tutti i giorni. Rispetto agli arrivi del primo trimestre 2022 (6.708) siamo ad oltre il quadruplo di migranti imbarcati fortunosamente su barche e gommoni, spesso fatiscenti. Queste persone, la cui situazione nel Paese di origine o di transito li ha indotti ad un viaggio costoso e pericoloso, a beneficio dei trafficanti di esseri umani corrono costantemente il rischio di morire in mare. Secondo l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, infatti, dal 2014 a oggi oltre 26 mila le persone che sono morte o andate disperse nel tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo. Quasi l'80 per cento dei morti e dei dispersi si conta nel Mediterraneo centrale, nella rotta tra il Nord Africa e l'Italia. Il pensiero, naturalmente, va dolorosamente alla tragedia di Cutro dello scorso 28 febbraio ed alle oltre 90 vittime finora identificate, cui vanno aggiunti molti dispersi che il mare non ha ancora restituito. Tra i dati forniti colpisce uno che sembra smentire le preoccupazioni sulla recente crisi tunisina: delle 27.219 persone arrivate, al primo posto c'è la nazionalità della Costa D'Avorio (3.815) seguita dalla Guinea (3.296), Pakistan (2.066), Bangladesh (1.910). Gli arrivi di Tunisini sono solo al 5° posto con 1.859 persone sbarcate. Sembra dunque che sia, dalla Libia che dalla Tunisia, partano soprattutto persone provenienti dall'Africa Sub-Sahariana o dall'Asia. Anche se,

8

naturalmente, non si può escludere che la grave crisi economica e istituzionale tunisina non possa provocare una crescita di questa nazionalità tra chi si imbarca a suo rischio sulle carcasse fornite dai trafficanti. Nella graduatoria segue poi l'Egitto (1.648 arrivi), Camerun (1.072), Siria (823) Mali (788) e Gambia (687). Ultimo dato quello dei minori stranieri non accompagnati, dei quali sono arrivati 2.641. Negli ultimi due giorni le condizioni agitate del Mar Mediterraneo hanno rallentato e quasi azzerato ulteriori traversate.

Decreto Flussi 2022

Dal 27 marzo è partita la presentazione delle domande

(da: www.integrazionemigranti.gov.it) Invio online tramite il Portale Servizi del Ministero dell'Interno. Questa la procedura con tutti i passaggi



Roma, 27 marzo 2023 - A partire dalle ore 9.00 dello scorso 27 marzo è possibile inviare

le domande per far venire in Italia e assumere lavoratori stranieri o per convertire permessi di soggiorno nell'ambito delle quote previste dal decreto flussi 2022. Le domande si presentano online, tramite la **sezione Sportello Unico Immigrazione del Portale Servizi del Ministero dell'Interno**. Per registrarsi e accedere è necessario lo SPID. Il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul Portale Servizi la seguente nota, che descrive la procedura con i successivi passaggi (fare riferimento al Portale Servizi del Ministero dell'Interno per eventuali aggiornamenti):

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda si presenta in via telematica accedendo, tramite SPID, al Portale Servizi - ALL. Nella fase cd. di precompilazione (per il Decreto Flussi 2022 - dal 30 gennaio al 22 marzo 2023 fino alle ore 20:00), si procede alla compilazione del modello di domanda di nulla osta al lavoro o di conversione, allegando la documentazione richiesta. Occorre indicare, nell'apposito campo PEC previsto nei modelli di domanda, un indirizzo di posta elettronica, al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Tale indirizzo deve considerarsi come domicilio eletto, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, per le notifiche degli atti relativi all'istanza. Dalle ore 09.00 del cd click day è stato possibile procedere all'invio

della/delle domanda/e, precedentemente compilate.

FASE ISTRUTTORIA

- Integrazione dati e documenti
Nel corso dell'esame della istanza, lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) può chiedere:
a) un'integrazione dei documenti allegati alla domanda;
b) un'integrazione dei dati presenti nella domanda, su indicazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
In tali ipotesi, viene inviata una comunicazione, via PEC, all'indirizzo di posta elettronica, indicato dal richiedente nella domanda. Per rispondere allo Sportello Unico per l'Immigrazione occorre seguire le indicazioni riportate nel testo della comunicazione ricevuta. In particolare, nel caso a) occorre accedere al Portale Servizi - ALI per sapere quali documenti vanno integrati ed inserire la documentazione richiesta. Nel caso b) occorre accedere al Portale Servizi - ALI e integrare/modificare direttamente i dati della domanda per cui è stata chiesta l'integrazione.
- Preavviso di rigetto/rigetto definitivo
Ove ricorrano i seguenti casi:
- esito negativo dell'istruttoria documentale [rif. punto a) paragrafo precedente], ad esempio, nel caso in cui lo Sportello ravvisi la carenza o la non idoneità dei documenti obbligatori previsti;
- parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) e/o della Questura;
lo Sportello invia, per il tramite del sistema, una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, trasmettendo in allegato l'atto di preavviso di rigetto (art. 10 bis l. 241/90) in cui è riportata la relativa motivazione. Da tale momento decorrono 10 giorni per rispondere all'Amministrazione, fornendo proprie osservazioni. Tali osservazioni dovranno essere trasmesse all'indirizzo PEC da cui si è ricevuta la comunicazione. L'eventuale provvedimento definitivo di rigetto, successivo alla fase delle osservazioni, sarà trasmesso nella stessa modalità del preavviso. L'atto di preavviso di rigetto e il provvedimento definitivo di rigetto sono visualizzabili anche accedendo al Portale Servizi - ALI.

NULLA OSTA/COMUNICAZIONE

- Rilascio del nulla osta al lavoro
Se l'istruttoria dell'istanza è favorevole, il richiedente riceve all'indirizzo di posta elettronica, indicato nell'istanza, una comunicazione con la quale viene avvisato che è stato rilasciato il nulla osta e che lo stesso è scaricabile, accedendo al Portale Servizi - ALI. L'istruttoria deve intendersi favorevole, ai sensi della normativa vigente (D.L. n. 73/2022), nei seguenti casi:
a) emanazione, in base ai modelli di domanda, di entrambi i pareri positivi di ITL e Questura o solo del parere ITL;

b) decorso dei 30 giorni in assenza dei già menzionati pareri per i modelli di domanda C-stag, B2020, B-PS, B.
Il documento di nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione alla conversione del nulla osta per i modelli di conversione (VA, VB, LS/LS1, LS2, Z) e da una comunicazione di avvenuto inoltra della pratica al Ministero degli Affari Esteri per il rilascio del visto, ove ricorra la procedura semplificata per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa (artt. 44 comma 5 del D.L. n. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D. Lgs. n. 286/1998).
- Revoca del nulla osta al lavoro
Se i pareri di Questura ed ITL non sono stati emessi nel termine procedimentale di 30 giorni, gli stessi possono comunque essere registrati nel sistema informatico fino al completamento della procedura, ossia fino alla fase di predisposizione del modello di richiesta del permesso di soggiorno (mod. 209).
In tale caso, valgono le stesse modalità di comunicazione al richiedente che sono soprariportate con riguardo al preavviso di rigetto/rigetto definitivo.

INOLTRO DELLA PRATICA AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (MAECI)

Contestualmente all'invio del nulla osta, il sistema informatico trasmette la pratica al MAECI per il rilascio del visto di ingresso del lavoratore da parte delle competenti Rappresentanze diplomatiche. Tale invio non è previsto per le istanze di conversione.

CONVOCAZIONE PRESSO LA PREFETTURA

Il richiedente, a seguito di rilascio del visto da parte del MAECI ovvero, nel caso di conversioni, successivamente alla comunicazione alla conversione del nulla osta, riceve una comunicazione via PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato, con invito a visualizzare sul Portale Servizi - ALI la data di convocazione in Prefettura. È prevista anche la possibilità da parte del richiedente di autoconvocarsi, accedendo direttamente ad apposita sezione del Portale e selezionando giorno e ora, tra quelli resi disponibili da parte dello Sportello. Tale autoconvocazione è visibile dal SUI, che ha la possibilità di modificarla, fissando data e orario differente. Di tale modifica viene data comunicazione al richiedente nella stessa modalità di cui sopra. Il SUI può prevedere anche una eventuale convocazione in modalità telematica, mediante videoconferenza. In tal caso, puntuali indicazioni saranno rese note dallo Sportello nella comunicazione di convocazione visibile mediante accesso al Portale.

REGISTRAZIONE INGRESSO LAVORATORE STRANIERO

Dopo l'ingresso in Italia, il lavoratore straniero si

reca insieme al datore di lavoro, ovvero si collega in modalità telematica (ove in tal senso previsto), nel giorno fissato per la convocazione, presso la Prefettura, dove si svolgono le seguenti operazioni:

- verifica/generazione del codice fiscale del lavoratore;
- firma del contratto di soggiorno;
- generazione del modello di richiesta del permesso di soggiorno (mod. 209) e inoltro al sistema di Poste Italiane;
- generazione e invio automatico della comunicazione obbligatoria.

RINUNCIA ALL'ISTANZA

A fronte di una comunicazione di rinuncia del richiedente, il SUI attiva a sistema la registrazione della rinuncia del procedimento amministrativo della pratica.

A valle di tale attività, il sistema invia una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato, recante una comunicazione di avvenuta rinuncia, visualizzabile anche sul Portale Servizi - ALI. La rinuncia può essere fatta dal richiedente direttamente tramite il Portale Servizi - ALI. N.B. Tutti gli atti emessi dallo Sportello Unico e trasmessi all'indirizzo di posta elettronica del richiedente, indicato in domanda, o resi accessibili dal Portale ALI, non presentano la firma autografa o digitale, ma riportano in calce il nominativo del dirigente dello Sportello e recano, a fini di validità, la dicitura: "Firma autografa non apposta ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993".

ETUC/CSI

Il contributo della CES all'invito della Commissione europea a presentare evidenze sulla direttiva <pool di talenti>



La CES rimane molto critica sullo sviluppo del <pool di talenti> dell'UE, che

sembra riportarci a modelli precedenti di migrazione di manodopera pensati e guidati dai datori di lavoro, impostazione che la CES rifiuta chiaramente. Tuttavia, la CES accoglie con favore la richiesta di evidenze per valutare le possibili opzioni politiche. Un elemento importante per tale strumento è la sua governance e la sua

responsabilità, compreso il coinvolgimento dei sindacati sia nei paesi d'origine che in quelli di destinazione dell'UE a tutti i livelli pertinenti e in tutti gli ambiti e in tutte le fasi, dalla progettazione e negoziazione all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione. Dal punto di vista sindacale, un aspetto fondamentale è chi e come controllerà il lavoro e le condizioni di impiego. Questo è stato un punto sollevato prima e dopo l'attuazione del <Talent Pool Pilot>. È necessario sottolineare che non si tratta solo di far coincidere le competenze, ma anche della possibilità per i lavoratori migranti di accedere a condizioni dignitose e di buona qualità, sulla base del principio della parità di trattamento. Si dice che il <Talent Pool> possa sostenere l'attuazione dei Parteneriati di Talenti. La CES rimane critica e preoccupata per la tendenza all'uso di accordi bilaterali sulla migrazione per lavoro e dei partenariati con i Paesi terzi come strumento di governance della migrazione del lavoro. Sia il <Talent Pool> che i Parteneriati per i talenti dovrebbero affrontare la necessità di trasparenza, informazione e coinvolgimento delle parti sociali ai livelli pertinenti, la copertura delle spese di assunzione e dei costi di viaggio da parte dei datori di lavoro, nonché l'accesso alle informazioni e ai servizi di consulenza, compresi i diritti sindacali e del lavoro, i meccanismi di reclamo e di ricorso. Il <Talent Pool> deve fornire informazioni affidabili ai lavoratori migranti in tutte le fasi. Compreso il sostegno disponibile da parte dei sindacati e delle organizzazioni della società civile. Devono essere rispettati gli standard di reclutamento equo, compresi i divieti di pratiche abusive e le tasse di reclutamento. Ciò dovrebbe basarsi sulle politiche e sui principi di reclutamento equo dell'ILO e del Codice Globale dell'OMS sul reclutamento internazionale degli operatori sanitari, comprese le iniziative delle parti sociali come il Codice di condotta [EPSU-HOSPEEM](#). Strumenti come il [Consulente per il reclutamento dei migranti della ITUC](#) che permettono ai lavoratori migranti di recensire le agenzie di reclutamento. Il pool di talenti dovrebbe prendere in considerazione la convalida e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, che rappresentano un ostacolo pratico per i lavoratori migranti. Le competenze e le qualifiche dei lavoratori devono essere valorizzate, valutate e riconosciute rapidamente, se necessario, indipendentemente dalla disponibilità o meno della documentazione. La CES ritiene che il pool di talenti debba essere aperto a tutti i lavoratori, in tutti i settori e livelli di competenza, e in modo non discriminatorio. Le politiche migratorie europee e nazionali continuano a concentrarsi solo sui lavoratori "altamente qualificati". Questo strumento dovrebbe essere un'opportunità per incoraggiare l'accesso a percorsi di migrazione lavorativa

dignitosi tra diverse professioni e competenze. Si dovrebbero prendere in considerazione la protezione dei dati e come questi dati vengono raccolti ed esaminati. Dovrebbero essere previste rigorose garanzie di protezione dei dati per i lavoratori migranti Interessati. Considerando le revisioni in corso del permesso unico e della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, i progressi sul pool di talenti dell'UE dovrebbero accompagnare questo lavoro, con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai permessi di lavoro e di soggiorno per i lavoratori migranti e di migliorare l'applicazione del diritto del lavoro e al permesso di soggiorno per i lavoratori migranti, nonché di migliorare l'applicazione delle norme sul lavoro nell'UE.

Report del Progetto LAW:

Il Report finale del Progetto L.A.W. - Leverage the Access to Welfare presenta ragioni ed effetti delle discriminazioni istituzionali con l'obiettivo di identificarle e di fornire gli strumenti per contrastarle.

 (www.asgi.it) Roma, 28 marzo 2023 - Da febbraio 2022 oltre 400 persone hanno contattato il servizio antidiscriminazione di ASGI e oltre 500 persone di origine straniera che hanno partecipato all'indagine socioeconomica del Centro Studi Medi. Il report intende partire da questi dati che offrono uno sguardo sui bisogni e le percezioni delle persone che subiscono le discriminazioni. La ricerca del Centro Studi Medi delinea un quadro di discriminazione dalle molte sfumature che, pur nutrendosi da radici comuni di pregiudizio, si manifesta in modalità differenti, colpendo soprattutto alcune categorie di popolazione con retroterra migratorio. Le interviste raccolte dallo studio identificano il settore della casa come quello maggiormente discriminatorio. Dalla scelta del proprietario di non affittare a persone straniere, alla richiesta di garanzie aggiuntive, è il 40% degli intervistati ad aver subito discriminazioni in quest'ambito. Seguono le discriminazioni che avvengono nell'ambito lavorativo (33%): 4 intervistati su 10 hanno dichiarato di non aver potuto accedere ad un concorso pubblico perché veniva richiesta la cittadinanza italiana, mentre 3 su 10 non sono stati assunti perché l'azienda ha fatto intendere che non assume stranieri. Significative sono poi le discriminazioni percepite sui mezzi di trasporto pubblici (31%), in ambito sanitario (30%), nel rapporto con i servizi privati (26%) e con le forze di polizia (25%). Emerge inoltre che il livello di discriminazione non dipende da quanto tempo una persona straniera vive in Italia né dal livello di integrazione della persona.

Benché il report sia diviso tra l'analisi giuridica e lo studio delle esperienze soggettive, la linea che separa il pregiudizio dalla discriminazione istituzionale è sottile. Sul piano giuridico infatti emerge che vivere in una condizione di povertà per una persona straniera non è condizione sufficiente per accedere ai diritti sociali. Per accedere al reddito di cittadinanza, per esempio, la legge prevede che la persona beneficiaria abbia risieduto in Italia per almeno dieci anni al momento della domanda. Al fine di accedere all'edilizia residenziale pubblica, numerose Regioni continuano a richiedere una residenza pluriennale nel territorio o documenti aggiuntivi per le persone straniere. Nonostante la normativa italiana ed europea sancisca chiaramente il diritto per tutte le persone regolarmente soggiornanti ad aprire un conto corrente di base, in moltissimi casi (101 segnalazioni ricevute da ASGI tra febbraio 2022 e gennaio 2023) gli istituti bancari e postali rifiutano l'apertura a clientela straniera, specialmente a persone richiedenti asilo e con cittadinanza nigeriana.

Dietro al groviglio di norme e atti amministrativi che portano un'istituzione a contraddire se stessa ci sono persone concrete, la cui vita viene cambiata e spesso stravolta dall'esclusione dall'accesso a una casa o dall'attesa per anni di un permesso di soggiorno. Nel ricordare questo elemento fondamentale, questo report vuole essere un contributo ad un equo accesso alle prestazioni sociali con l'auspicio che questo obiettivo venga sempre perseguito con determinazione e fiducia.

Avvocato Alberto Guariso

Studiare le percezioni non significa fotografare obiettivamente i casi di trattamento ingiusto e di potenziale violazione delle norme di legge, ma rappresenta comunque un punto di vista degno di considerazione: le minoranze esposte alla discriminazione hanno una prerogativa interpretativa e un'esperienza vissuta che le rende sensibili al problema e capaci d'individuare. In ogni caso vanno ascoltate, a maggior ragione sulla questione della discriminazione istituzionale. La coesione sociale risulta infatti minacciata quando determinati gruppi sociali, già strutturalmente svantaggiati per ragioni economiche e politiche, percepiscono di essere trattati ingiustamente. Le istituzioni pubbliche non solo hanno l'obbligo di rispettare norme di uguaglianza nei rapporti con utenti e beneficiari, ma devono comunicare un'immagine d'imparzialità e capacità di accoglienza. Le percezioni del comportamento delle istituzioni e dei loro funzionari sono quindi un dato di rilievo per valutare la rispondenza del sistema pubblico alle domande dei cittadini.

Professor Maurizio Ambrosini
